



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli

Via Municipio, 74 – tel. 081.8207450 Fax 081.8246065

www.comune.palmacampania.na.it e-mail: comune@comune.palmacampania.na.it

**Ordinanza n. 65
del 06.08.2018**

IL SINDACO

Premesso che il centro storico di Palma Campania e, più in generale, in tutto il territorio comunale si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che ledono l'immagine del decoro e la percezione della sicurezza urbana, valori questi ultimi, che devono essere preservati e tutelati in tutti i loro aspetti;

Tenuto conto che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall'oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione residenziale, commerciale, artigianale e di servizio di proprietà private, da lungo tempo abbandonati nei quali non viene esercitata alcuna attività;

Constatato che questa condizione di degrado è maggiormente presente nel centro storico, dove vi sono edifici le cui facciate ed i manufatti ad esse pertinenti denotano notevole degrado ed incuria, nei quali è maggiore il rischio di distacchi di intonaci, di altre parti costruttive strutturali che possono rappresentare un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Accertato che vi sono immobili in utilizzati con spazi rientranti o protetti da serrande a maglia tubolare, in ferro tondo o microforate, dove l'intercapedine tra queste e la porta di ingresso, soglia o vetrina diventa ricettacolo di sporcizia e rifiuti vari, causando, oltretutto gravi problemi di sicurezza e di igiene pubblica, un forte degrado estetico, che si riflette altresì sull'immagine e la qualità di vita complessiva del quartiere interessato, con pregiudizio inoltre della coesione sociale pacifica tra gli abitanti ed i titolari delle attività economiche preesistenti;

Riscontrato che vi sono vetrine di attività, sporche e non oscurate in maniera decorosa, sulle quali sono affissi, sia sulla parte esterna che interna, manifesti, volantini, fogli di giornale, avvisi vari ormai datati e non più attuali;

Ritenuto che nel centro storico sia necessario armonizzare le attività commerciali adeguandole al luogo di pregio ed evitando la concentrazione di alcune attività che per natura e fruizione contrastano fortemente con l'ambiente circostante;

Rilevato altresì che il fenomeno sopra descritto recando pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, generando anche un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del centro storico della città, ma anche l'accrescersi della percezione di insicurezza da parte della maggior parte della cittadinanza ed una crescente ed infondata convinzione di

quest'ultima circa un presunto disinteresse da parte della pubblica amministrazione locale;

Rilevato, pertanto, doveroso, per la Pubblica Amministrazione, adottare strumenti efficaci che, alla luce di un nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter contrastare e reprimere i sopraccitati fenomeni degenerativi del decoro e della convivenza urbana e sociale;

Che risulta a questo proposito necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo, favorendo l'espansione di situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile nel centro urbano;

Ritenuto necessario adottare azioni efficaci per recuperare, sotto il profilo del decoro urbano dei fabbricati di competenza dei privati e/o pubblici, innanzitutto l'area del centro storico, tenuto anche conto della presenza, tra l'altro di importanti edifici e monumenti storici, oggetto anche di visite turistiche, quali ad esempio il Palazzo Aragonese ;

Considerato, inoltre, che nelle vie principali del nucleo storico della città, si svolge il tradizionale Carnevale Storico con le "QUADRIGLIE", manifestazione in attesa di riconoscimento UNESCO, quale Patrimonio culturale e immateriale dell'umanità e come tale necessita di un decoroso contesto di svolgimento, stante la proiezione della Città sul livello internazionale;

Visto l'art.54 del d. lgs.18.8.2000 n. 267 (T.U.EL.), recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 del Decreto-Legge n. 235/2012 convertito con modificazioni in Legge 24.7.2008 n.125 ed in particolare: il comma 1, che disciplina i compiti del Sindaco in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana; il comma 4, che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano i suddetti beni, anche rendendo pericolosa la circolazione di mezzi e pedoni;

Visto il “Regolamento di Polizia Urbana” (Legge n. 12 del 13.06.2003) adottato con delibera Consiglio comunale n.72 del 15.09.2015, in particolare l'articolo 11 “manutenzione delle facciate degli edifici e decoro urbano”;

ORDINA

1) ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Palma Campania, per le motivazioni illustrate in premessa:

- di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e dei relativi balconi, il cui degrado arrechi pregiudizio all'incolumità delle

persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse;

- di provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, nonché all'eliminazione staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità;
 - di provvedere alla cancellazione delle scritte sui muri esterni visibili dalla pubblica via;
 - di tenere ordinate e pulite le aree private visibili dagli spazi pubblici;
 - di garantire un'adeguata e sicura chiusura degli immobili inutilizzati, pulire le saracinesche e le soglie, togliere i rifiuti accumulatisi o gettati attraverso gli interstizi dei serramenti all'interno dell'immobile e pulire gli spazi rientranti rispetto alla proiezione lineare della facciata prospiciente la pubblica via;
 - di sostituire e/o eliminare i pluviali, le tubature o altri elementi esterni danneggiati prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
 - di eliminare, o coprire adeguatamente la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente;
 - di coprire le vetrine dei locali inutilizzati, attraverso modalità e materiali, tali da rispettare il decoro estetico delle vie e comunque di tenere pulite le vetrine stesse, conservandole libere (sia all'esterno che all'interno) da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornali e simili, di annunci ed avvisi vari, anche se fatti da terzi con o senza fine di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o locazione dell'immobile o del fondo, che dovranno essere regolarmente autorizzati;
 - di rimuovere le insegne degli esercizi per cessata attività, con ripristino dello stato preesistente entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività;
- 2) Di dimostrare, ai soggetti indicati al precedente punto 1, di aver attivato le procedure per l'adempimento agli obblighi della presente ordinanza entro 60 gg. dalla pubblicazione della stessa procedendo alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese.
- 3) Qualora risulti necessario, l'Amministrazione Comunale può dare corso all'intervento sostitutivo a spese dei soggetti inadempienti.
- 4) Che non possono coesistere sulla stessa strada, nel centro storico, più di una attività commerciale funebre e/o di vendita di soli servizi telefonici, di carni e/o di salumerie e comunque di tutte quelle attività che colpiscono la sensibilità umana

e/o rendono il centro storico continuamente occupato da mezzi di carico e scarico merci;

- 5) Che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/81.
- 6) Che le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell'art. 7 bis, comma 1 bis del d. lgs. 18/08/2000 n. 267 dell'art. 6 bis della Legge n. 125 del 24/07/08, con una sanzione amministrativa e che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 24.11.1981 n. 689. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a compiere la condotta omessa, ovvero rimuovere eventuali rifiuti o cessare il comportamento scorretto, ripristinando lo stato dei luoghi. L'inottemperanza al contenuto del presente provvedimento "comporta, alla conclusione del procedimento istruttorio ovvero in caso di reiterate violazioni alle predette prescrizioni, la violazione a norma dell'art. 650 del Codice penale.
- 7) che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del vigente d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), la presente ordinanza venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Napoli.
- 8) che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - alle Forze di Polizia ad ordinamento statale;
 - alle Associazioni di categoria.
- 9) La Polizia locale, e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, Legge n.689/81, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate.

INFORMA

dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:

- ai sensi dell'art.3 Legge n.241\90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso TAR Campania Napoli entro il termine di 60 giorni,
- ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li

Il Consigliere Delegato
Avv. Giuditta Simonetti

Il Sindaco
Dott. Aniello Donnarumma